



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio scolastico regionale per il Molise
Direzione regionale



LA DIRIGENTE TITOLARE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Regolamento 27 aprile 2016, n.2016/679/UE del Parlamento Europeo, noto come "General Data Protection Regulation";

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, con la legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20, recante "Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR";

VISTO il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO il decreto ministeriale del 24 ottobre 2024, n. 214, recante "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106";

VISTO il D.D.G. per il personale scolastico n. 3059 del 10 dicembre 2024, recante "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";

VISTO il D.D.G. per il personale scolastico del 13 gennaio 2025 n. 55, recante "Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059";

VISTO il Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026";

CONSIDERATO che per la classe di concorso AM12- Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione della graduatoria di merito anche per la regione Abruzzo;

VISTO l'art. 9 del suddetto bando inerente alla modalità di compilazione delle graduatorie di merito secondo cui la graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali;

VISTO l'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) per cui *"la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso"*;

TENUTO CONTO di quanto precisato dal suindicato articolo per cui *"All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate (...)"*;

TENUTO CONTO delle rinunce intervenute da parte dei candidati vincitori per la classe di concorso in parola e precisamente le rinunce della candidata Luciani Corinne e Di Giandomenico Silvia;

VISTA l'elaborazione del sistema informativo ministeriale, da cui risultano individuati, nella graduatoria di merito in questione, i candidati surroganti;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze;

RITENUTO di dover procedere all' integrazione della graduatoria concorsuale di merito della procedura concorsuale in parola nonché all'integrazione della stessa con i candidati risultati idonei, nella misura del 30%;

DECRETA

ART.1- Per le motivazioni indicate in premessa, la Graduatoria di merito del Concorso di cui al D.D.G. n. 3059/2024 per la classe di concorso AM12- Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, per la regione Abruzzo, per effetto delle rinunce all'immissione in ruolo intervenute, è integrata come di seguito:

CLASSE DI CONCORSO	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO PROVA ORALE	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO TOTALE
AM12	COLLEVECCHIO	MARIA	92.00	95.00	37.50	224.50
AM12	D'ANGELO	CATERINA	94.00	90.00	40.00	224.00

ART.2- La graduatoria, integrata con i vincitori intervenuti a seguito di rinuncia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79), è integrata con i candidati idonei nella misura del 30%, come di seguito:

MOTIVO PRESENZA IN GRADUATORIA	NOME	COGNOME	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO PROVA ORALE	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO TOTALE
IDONEO 30%	SILVIA	FIORITI	96.00	88.00	39.50	223.50
IDONEO 30%	MARIKA	RUGGIERI	92.00	97.00	34.50	223.50
IDONEO 30%	FATIMA	DI PENTIMA	92.00	100.00	31.25	223.25

ART. 3 - L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti nonché di operare successive rettifiche anche in base a eventuali sopravvenienze, anche giudiziali;

Art. 4 - In osservanza alle disposizioni in materia di privacy la graduatoria e l'integrazione dei candidati idonei nella misura del 30 per cento non contengono dati personali e sensibili relativi a riserve di posti o preferenze che concorrono alla costituzione degli stessi;

Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale;

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.D.G. n. 3059/2024 le graduatorie di merito sono trasmesse al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del merito e sono pubblicate nell'albo e sul sito Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise nonché sul Portale del reclutamento.

La Dirigente titolare
Maria Chimisso